



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

COMMERCIO - EDILIZIA

ORDINANZA N. 38 del 09-07-2025

**Oggetto: DEROGHE AGLI ORARI DI APERTURA PER LE ATTIVITA' DI
ACCONCIATURA, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING ANNO
2025 E SUCCESSIVI.**

Visto l'art. 20 del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2024 in base al quale gli orari di esercizio per tali attività sono determinati con Ordinanza del Sindaco sentite le organizzazioni di categoria;

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
Vista la L.R. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
Vista la Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
Vista la L.R. 23 ottobre 2009, N. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 15/2015 prot. 4638 del 25.03.2015 relativa agli orari di apertura delle attività di Acconciatore ed Estetista;

Vista la nota pervenuta dalla Confartigianato Imprese di Vicenza in data 6.06.2025 prot. 8575 relativa alla richiesta di deroga alla chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer;

Sentite nei termini di Legge le rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. 9435 del 25.06.2025;

Visti i riscontri positivi pervenuti con nota prot. 9886 del 3.07.2025 dalla Confartigianato Imprese di Vicenza e con nota prot. 10193 del 9.07.2025;

Tenuto conto di quanto sopra considerato che:

- La presente ordinanza ha valenza generale per tutti gli anni e non solamente per l'anno in corso;
- Le date, oggetto di deroga alla chiusura e contenute nel presente atto, sono state individuate anche in base a quanto in passato richiesto dalle Associazioni di categoria;
- Le aperture domenicali e festive in deroga sono facoltative e discrezionali, come ben espresso nel presente atto: pertanto l'apertura al pubblico è rimessa alla libera valutazione del singolo operatore, anche in relazione al proprio specifico carico di lavoro, fatto salvo il pieno rispetto del vigente quadro normativo di settore;

Visto gli artt. 50 e 54 del D.LGS. 18.08.20000 N. 267;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Di fissare gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer come segue:

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività in oggetto sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente atto;
2. Salvo quanto previsto al successivo punto 3), le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana e possono fissare l'orario giornaliero all'interno di una fascia compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00 non superando il limite di tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura completa nella giornata di domenica e nei giorni infrasettimanali considerati festivi con **possibilità** di attuare le seguenti aperture in deroga:
 - **domeniche e festività del mese di dicembre (con esclusione del giorno 25 dicembre)**
 - **25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 settembre e 1 novembre qualora dette festività cadano a ridosso del week end cioè nei giorni di venerdì o sabato.**
4. Non sussiste alcun obbligo per gli esercenti di dare comunicazione al Comune degli orari di apertura e chiusura al pubblico prescelti. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.
5. Nei Centri Commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
6. Il cartello con l'indicazione dell'orario dovrà essere esposto in maniera ben visibile verso l'esterno del locale all'attenzione della clientela e degli organi preposti alla vigilanza;
7. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario;
8. L'eventuale chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa e rimessa alla discrezione dell'esercente;
9. In occasioni di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.

L'inosservanza a quanto stabilito con il presente provvedimento e il mancato rispetto degli orari esposti sono punibili con le sanzioni previste dall'art. 22 del Regolamento Comunale che disciplina le attività in argomento (D.C.C. N. 33/2024) nonché dalle vigenti norme in materia.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.

Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 15/2015 e precedenti che devono intendersi abrogate;

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto degli specifici contratti nazionali e regionali di lavoro.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla data di notifica, o, in alternativa, entro 120 gg dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Rossano Veneto e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, ai fini della sua più ampia conoscibilità;

Che il presente provvedimento venga inoltre trasmesso;

- Agli esercenti del Comune di Rossano Veneto;
- Al comando Polizia Locale;
- Al comando Gruppo Guardia di Finanza di Bassano del Grappa;
- Al comando Stazione di Carabinieri di Rosà;
- Al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa;
- All'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Sindaco

Zonta Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa